DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DI RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

Art. 12

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale». Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, e' aggiunto il seguente: «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».

Versione in vigore dal 17 maggio 2014, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
Estremi	Legge 28 aprile 2014, n. 67
Capo	III — Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/deleghe-al-governo-in-materia-di-pene-detentive-non-carcerarie-e-di/art-12-modifiche-al-codice-penale-in-materia-di-prescrizione-del-reato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it